



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni
Personale Docente

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
VISTA la Legge del 30.12.2010, n. 240;
VISTO l'art. 6, comma 8-quinquies, del D.L. 29.12.2022, convertito in Legge 24.02.2023 n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08/05 del 8 giugno 2023, con la quale è stata approvata la rettifica del comma 1 dell'art. 8 *quinquies* del Titolo II *bis* "Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010" del vigente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato"

DECRETA

ART. 1

Il comma 1 dell'art. 8 *quinquies* è così rettificato:

Art. 8 *quinquies*

Termine del procedimento

1. I lavori della Commissione devono essere conclusi entro 45 giorni a decorrere dal termine di cui all'art. 8 *ter*, comma 5.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri



Titolo II bis

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010

Art. 8 bis

**Attivazione della procedura di chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6
dell'art.24 della Legge n. 240/2010**

1. Il Dipartimento, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le richieste di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per le richieste di posti di seconda fascia, individua i candidati da valutare ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 e per ciascuno indica:
 - a. il profilo di professore universitario di prima o seconda fascia da ricoprire in relazione alle funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - b. gli standard qualitativi, gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, l'eventuale comprovata abilità clinica assistenziale, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
 - c. l'eventuale indicazione dei criteri di accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - d. la rosa dei nomi per l'individuazione dei componenti della commissione valutatrice, secondo quanto previsto dal successivo articolo.
2. L'avviso deve contenere per ciascun candidato:
 - a. la fascia per la quale viene attivata la procedura;
 - b. l'indicazione dettagliata del profilo del professore in relazione alle specifiche funzioni che il docente dovrà svolgere (tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, ove previsto, assistenziale);
 - c. gli standard qualitativi, gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, l'eventuale comprovata abilità clinica assistenziale, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
 - d. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - e. l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - f. eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a 12;
 - g. l'eventuale indicazione della lingua estera per cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - h. la sede di servizio e nel caso di posti ai quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta.
3. Alle procedure di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di prima fascia, possono partecipare i professori di seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professori di prima fascia. Alle procedure di valutazione ai fini della immissione nel ruolo dei professori di seconda fascia, possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professori di seconda fascia.

Art. 8 ter

Commissioni di valutazione



1. Le valutazioni ex art.24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n.240, vengono affidate a commissioni del settore concorsuale o dei settori scientifico disciplinari oggetto della selezione, in subordine, in caso di motivata necessità del macrosettore concorsuale. Le commissioni sono composte da quattro professori ordinari, di cui uno indicato come membro supplente, di Atenei diversi tra loro. Il Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando indica sei nomi di professori ordinari non appartenenti all'Ateneo tra i quali saranno sorteggiati, da funzionari nominati dal Rettore, tre componenti della Commissione di cui due effettivi ed uno supplente. Il Dipartimento indica altresì il nome del terzo componente effettivo che in mancanza di ordinari del settore concorsuale in servizio presso l'Ateneo, può essere un associato nel caso di valutazione per il ruolo di professore associato.
2. I componenti delle Commissioni vengono individuati tra i professori ordinari facenti parte delle liste dei Commissari per l'abilitazione scientifica nazionale nel Settore Concorsuale di appartenenza. Per i professori che non sono presenti nelle vigenti liste ministeriali dei Commissari per l'abilitazione scientifica nazionale, il possesso dei requisiti sarà autocertificato e validato dal Direttore del dipartimento che ha richiesto la procedura.
3. La Commissione è nominata con decreto del Rettore pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo. In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità, da parte di un componente sorteggiato, si attinge al supplente sorteggiato. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo di Ateneo.
4. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione, previa autorizzazione del Rettore o esplicita indicazione nel bando, può svolgere le proprie attività anche con modalità telematiche.
5. Eventuali istanze di riconsuazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di riconsuazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsuazione dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di riconsuazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anticipatamente e la Commissione può iniziare i lavori.
6. La Commissione dura in carica per l'espletamento della singola procedura.

Art. 8 quater

Valutazione per l'immissione nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia

1. Le Commissioni esprimono le loro valutazioni esprimendosi su:
 - a. attività didattica;
 - b. pubblicazioni scientifiche;
 - c. complesso dell'attività scientifica e curriculare, compresa l'attività istituzionale;
 - d. ove previsto, attività assistenziale.

In relazione al profilo di professore universitario da ricoprire, maggiore peso sarà dato dalle Commissioni alle attività svolte nell'ambito del settore concorsuale per il quale è stata conseguita l'Abilitazione Scientifica Nazionale e per il quale viene



- effettuata la valutazione.
2. Per la valutazione dell'attività didattica, le commissioni prenderanno in considerazione l'attività svolta nei cinque anni accademici precedenti all'avviso per la procedura di cui al presente Regolamento e faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
 - a. numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b. esiti della valutazione degli studenti, se disponibili. In tale valutazione sono attribuiti punti solo alle risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità;
 - c. documentata partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d. quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutorato degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
 3. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, le commissioni prenderanno in considerazione i lavori presentati in risposta all'avviso e faranno esplicito riferimento a:
 - a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d. apporto individuale nel caso di lavori in collaborazione.
 - e. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni possono avvalersi di indicatori bibliometrici.
 4. Per la valutazione dell'attività scientifica complessiva e curriculare, compresa l'attività istituzionale, le Commissioni faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
 - a. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b. conseguimento della titolarità di brevetti;
 - c. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - e. visibilità nella comunità scientifica di riferimento valutata sulla base di criteri individuati dalla commissione;
 - f. impegni istituzionali svolti in Ateneo.
 5. La Commissione dovrà valutare la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, e verificare la continuità della sua produzione scientifica anche con riferimento a quella elaborata successivamente alla data di conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Nella valutazione di cui sopra, la Commissione si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal DM 07.16.2012 di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.
 6. Per la chiamata a posti di professore associato, al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, è previsto lo svolgimento di una prova didattica, della discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate e di un eventuale accertamento delle competenze linguistiche. Per la chiamata a posti di professore ordinario la prova didattica, la discussione e l'eventuale accertamento linguistico sono previste solo nel caso in cui il candidato non sia professore



associato.

7. La Commissione al termine dei lavori esprime valutazione positiva o negativa sul candidato a maggioranza.

Art. 8 *quinquies*

Termine del procedimento

1. I lavori della Commissione devono essere conclusi entro 45 giorni a decorrere dal termine di cui all'art. 8 *ter*, comma 5.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione.
3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del candidato che ha avuto valutazione positiva. Il decreto è comunicato al candidato ed è trasmesso al dipartimento che ha proposto la procedura. Il decreto è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.